

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Articolo 1 - Premesse

Il presente regolamento ("Regolamento") si applica a tutte le mediazioni amministrative da Ismed Group s.r.l. ("Organismo" ovvero "Ismed"), Organismo di mediazione iscritto al n. 945 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti, d'intesa con Ismed, possono derogare al Regolamento, fatta eccezione per quanto non è modificabile ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 150/2023 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2 - Procedimento - Avvio del procedimento

2.1 Deposito della Domanda di mediazione - La domanda di mediazione è inoltrata in forma scritta a Ismed, da una delle parti o congiuntamente dalle parti. Essa, a pena di improcedibilità, deve: - essere compilata utilizzando la modulistica predisposta da Ismed e reperibile sul sito internet www.ismed.it o nelle sedi Ismed; - indicare le parti, la loro sede e/o residenza nonché ogni elemento utile per la loro reperibilità, l'oggetto e le ragioni della pretesa; - essere sottoscritta dalla parte richiedente; - essere accompagnata dalla copia di un valido documento d'identità della parte richiedente e dalla ricevuta del pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. In caso di domanda di mediazione compilata in modo errato o incompleto o mancante dei documenti necessari, Ismed può invitare la parte richiedente a fornire le necessarie integrazioni. In tal caso il termine di cui all'art. 2.3 decorre nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, valutate le circostanze generali inerenti alla fattispecie proposta, Ismed ha facoltà di rifiutare l'incarico, dando immediata e motivata comunicazione del giustificato motivo del rifiuto.

2.2 Durata del procedimento - Il procedimento dura 90 giorni prorogabili di ulteriori 90 giorni su richiesta scritta delle parti prima della scadenza del primo termine. Il procedimento non è soggetto a sospensione nel periodo estivo.

2.3 Convocazione delle parti - Ismed convoca le parti per il primo incontro non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della Domanda - salvo diversa concorde indicazione delle parti - allegando all'invito la designazione del Mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, il Regolamento e ogni altra informazione utile. La prima convocazione e tutte le comunicazioni successive tra Ismed e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. La parte istante può indicare nella Domanda di Mediazione di volere ricevere le comunicazioni al domicilio digitale del proprio avvocato assistente. Ove parte istante ravvisasse urgenze in relazione al decorso dei termini di prescrizione e decadenza può effettuare anche autonomamente le comunicazioni alla controparte.

2.4 Adesione del convenuto - La parte convenuta in mediazione può aderire al procedimento presentandosi alla data notificata per il primo incontro senza darne preventiva comunicazione all'organismo. È facoltà della parte convenuta comunicare la propria adesione al procedimento utilizzando il modulo di partecipazione allegato alla convocazione. Il modulo dovrà comunque essere sottoscritto prima dell'inizio dell'incontro. Con l'adesione al procedimento le parti derogano alla competenza territoriale di cui all'art.4, comma 1 del D.Lgs.n.28/2010.

2.5 Comunicazioni successive all'adesione - Alle parti che hanno aderito al procedimento l'Organismo ha facoltà di inviare le comunicazioni telematicamente alle parti ovvero all'avvocato assistente indicato dalle stesse.

2.6 Luogo della mediazione - La mediazione si svolge nella sede Ismed indicata nella Domanda di mediazione depositata dalla parte che ha avviato il procedimento o, nei casi di cui all'art. 2.7, nella sede di altro organismo. Lo svolgimento della mediazione, su richiesta di tutte le parti, può essere fissato in altro luogo ritenuto idoneo e previo consenso del Mediatore, del Responsabile dell'Organismo. Saranno interamente a carico delle parti le spese di trasferta del Mediatore e i costi comunque connessi all'uso dei locali. Le parti possono chiedere al Responsabile dell'Organismo di svolgere la mediazione in modalità telematica ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010 e dell'art. 5 del presente Regolamento; anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica è possibile chiedere di svolgere uno o più incontri da remoto.

2.7 Mediazione in accordo con altri organismi - Ismed può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo di reciproca collaborazione. Gli accordi sono pubblicati sul sito Ismed e trasmessi al Ministero della Giustizia.

Articolo 3 - Il Mediatore

3.1 Nomina del Mediatore - Il Responsabile dell'Organismo al ricevimento della Domanda di mediazione designa il Mediatore tra quelli inseriti nel proprio elenco, secondo la materia oggetto della mediazione, nel rispetto dei seguenti criteri inderogabili: - specifica competenza professionale desunta dalla tipologia di laurea posseduta; - principale attività svolta; - iscrizione a un ordine o collegio professionale afferente alla materia propria del procedimento di mediazione; - particolari qualificazioni tecniche, professionali e scientifiche possedute dal Mediatore e desumibili dal proprio curriculum vitae. Le parti possono scegliere di comune accordo il Mediatore Ismed, che sarà nominato in conformità al presente articolo.

3.2 Mediatore ausiliario e Consulente tecnico - Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, Ismed può designare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari o, in mancanza, può nominare un Consulente tecnico iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il compenso del Consulente è sostenuto dalle parti che lo hanno scelto in eguale misura o nella misura che riterranno di comune accordo e sarà calcolato sulla base del "Tariffario per i consulenti tecnici e periti" presso i tribunali. Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 28/2010 possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.

3.3 Sostituzione o ricusazione del Mediatore - Ismed ha facoltà di revocare o sostituire il Mediatore nominato in qualsiasi fase del procedimento per una sua impossibilità o per fatti sopravvenuti di cui il Responsabile dell'Organismo viene a conoscenza, rimanendo fisse le indennità di mediazione. Le parti che intendano chiedere la sostituzione del Mediatore devono formulare istanza sottoscritta al Responsabile dell'Organismo e al Collegio di Garanzia. Nel caso in cui il Mediatore ricusato sia il Responsabile dell'Organismo, l'istanza va inoltrata al solo Collegio di Garanzia che provvederà alla nuova nomina. Nei casi di cui all'art. 2.7 Ismed può nominare un Mediatore iscritto nell'elenco di altro organismo.

3.4 Obblighi del Mediatore - Prima dell'inizio del procedimento il Mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e indipendenza. Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il Mediatore si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti. Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il Mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possano intaccare la sua indipendenza o determinare un conflitto di interessi. Nell'incarico il Mediatore dichiara di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede previsti dal Codice di etico adottato da Ismed e di avere assolto all'obbligo formativo biennale. È fatto divieto al Mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti. Il Mediatore ha l'obbligo di comunicare all'Organismo le ragioni di un possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione, anche sopravvenuto.

3.5 Incompatibilità - Costituiscono sempre causa di incompatibilità per il Mediatore: - qualsiasi relazione di tipo personale e/o professionale in corso con una o più parti; - qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione.

Articolo 4 - Il Procedimento - Svolgimento

4.1 Primo incontro fra le parti - Al primo incontro fra le parti il Mediatore chiarisce la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e procede con la sessione congiunta, non essendovi a far data dal 30.06.2023 il primo incontro informativo. Con l'adesione le parti sono già nel merito del procedimento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5 -*quater* del D.Lgs. 28/2010, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. Il procedimento prende avvio solo se tutte le notifiche sono perfezionate. È facoltà della Segreteria concedere il rinvio del primo incontro alle parti che ne fanno motivata richiesta. In assenza di parte istante il procedimento non prende avvio.

4.2 Assistenza dell'Avvocato - Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'Avvocato, salvo espressa rinuncia. Le parti sollevano Ismed e il Mediatore da qualsivoglia responsabilità.

4.3 Funzione del Mediatore - La mediazione è condotta dal Mediatore senza formalità e nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso e la necessità delle parti di trovare una soluzione alla controversia; il Mediatore favorisce la loro partecipazione attiva e si adopera affinché raggiungano un accordo amichevole. Egli può, stabilire rinvii, richiedere alle parti il deposito di documentazione integrativa, tenere incontri congiunti e separati, dei quali non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccetto quelle effettuate nel corso della mediazione in occasione delle sessioni separate. Ismed ha facoltà di tenere alcune fasi del procedimento di mediazione, compresi gli incontri, anche separati, e la sottoscrizione del processo verbale di conclusione, con la modalità telematica di cui all'art.5.

Il primo incontro di mediazione ha una durata massima di 2 ore, trascorse le quali si passa già alla fase degli incontri successivi. In tal caso dovranno essere corrisposte le indennità di cui all'art. 7.

4.4. Diario di mediazione - Il Diario di mediazione è composto di due parti: la sezione riservata agli appunti del Mediatore che non può essere rilasciata alle parti neppure se ne fanno richiesta e la sezione ad uso delle parti che viene rilasciata al termine di ogni incontro e contiene la data dell'incontro successivo e le eventuali incombenze da svolgere in vista dello stesso.

4.5 Proposta del Mediatore - Il Mediatore non ha il potere di imporre una soluzione. Quando l'accordo non è raggiunto o in caso di mancata partecipazione di una o più parti, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Nel formulare la proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del

D.Lgs. n. 28/2010. L'Organismo può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione, al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

4.6 Comunicazione e accettazione della proposta - La proposta è comunicata per iscritto alle parti ovvero ai loro avvocati assistenti su indicazione espressa delle stesse. L'accettazione della proposta può avvenire: - contestualmente alla sua formulazione; - per iscritto ed entro sette giorni dal ricevimento; - all'incontro fissato dal Mediatore per l'accettazione della proposta. In caso di assenza all'incontro fissato per l'accettazione della proposta, la stessa, nei termini di cui all'art. 11 D.Lgs 28/2010, si ha per rifiutata.

4.7 Mediatori tirocinanti - Agli incontri di mediazione possono assistere i mediatori a titolo di tirocinio assistito gratuito. Il Mediatore tirocinante sottoscrive una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all'intero procedimento. Al tirocinio possono accedere i mediatori iscritti all'elenco Ismed in regola con la formazione biennale e solo su autorizzazione delle parti.

4.8 Conclusione del procedimento - La mediazione si conclude con la formazione da parte del Mediatore di processo verbale di conclusione del procedimento, che deve essere sottoscritto dalle parti, dagli avvocati assistenti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

4.9 Determinazione delle indennità - Prima di procedere alla redazione del processo verbale di conclusione del procedimento le parti dichiarano al Mediatore, che lo verbalizza nel processo stesso, il valore della controversia ai fini della procedibilità nei casi di cui all'art. 5 comma 1 e per la determinazione delle ulteriori spese di mediazione. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo in accordo con le parti determina chi considerare come una parte unica.

4.10 Verbali - Il processo verbale di conclusione del procedimento è redatto su modulistica Ismed e depositato presso la Segreteria dell'Organismo per la validazione e la conformità. In caso di assenza della parte istante ovvero di tutte le parti coinvolte nel procedimento il Mediatore non forma alcun processo verbale. Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del Mediatore di cui agli artt. 4.5 e 4.6, al verbale è allegato il testo dell'accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del Mediatore. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un Avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati assistenti attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, a cura delle parti. In caso di mancato accordo o di mancata partecipazione di una delle parti il Mediatore forma processo verbale, con indicazione dell'eventuale proposta. In tal caso, il Mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere ad un'altra procedura di risoluzione della controversia. Al Mediatore è riservato il diritto di non verbalizzare eventuali dichiarazioni, atti o proposte rese per iscritto o in forma orale dalle parti. In caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti il Mediatore ne dà atto nel processo verbale. Il processo verbale può essere sottoscritto da un Mediatore diverso da quello nominato. Sia in caso di accordo o conclusione negativa del procedimento il Mediatore dovrà verbalizzare il valore della controversia dichiarato dalle parti.

4.11 Scheda di valutazione del servizio - Al termine della mediazione le parti compilano e sottoscrivono la Scheda di Valutazione del Servizio che consegnano alla Segreteria.

4.12 Richiesta delle indennità - La Segreteria consegna *brevi manu* ovvero trasmette alle parti agli indirizzi comunicati per il ricevimento delle comunicazioni il Dettaglio delle indennità contenente le spettanze dovute all'organismo all'esito del procedimento. Le indennità di mediazione sono dovute, in solido, da ciascuna parte che ha attivato o aderito al procedimento di mediazione, anche se successivamente non vi ha partecipato o vi ha rinunciato. Le spese di avvio, di primo incontro e le ulteriori spese di mediazione di cui all'art. 7, le spese delle notificazioni delle comunicazioni di cui all'art. 2.3 e 2.5, nonché ogni eventuale ulteriore spesa per attività richieste dalle parti, devono essere corrisposte per intero prima del rilascio di copia del verbale di conclusione del procedimento.

Articolo 5 - La mediazione in modalità telematica

5.1 Definizione - Il servizio di mediazione svolto con modalità telematiche in video conferenza, disciplinato dal presente articolo, integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto da Ismed, rappresentandone una modalità alternativa di

fruizione ai sensi dell'art. 8-bis D.Lgs n. 28/2010 e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di usufruirne. Le modalità di utilizzo e le caratteristiche del servizio sono descritte sul sito Ismed.

5.2 Deposito della domanda - Per attivare il procedimento di mediazione con modalità telematiche in video conferenza è necessario depositare la Domanda di mediazione con le stesse modalità riportate all'art. 2.1 del presente Regolamento.

5.3 Comunicazioni alle parti - Ismed provvede a notificare l'invito al primo incontro fra le parti con le medesime modalità contenute negli artt. 2.3 e 2.5. La Segreteria crea il link per l'accesso alla apposita stanza virtuale di mediazione e lo comunica alle parti agli indirizzi di posta elettronica comunicati al momento del deposito/adesione. Il link è direttamente accessibile dal sito Ismed nell'area dedicata alla piattaforma per la mediazione telematica.

5.4 Adesione delle parti - Le parti convenute in mediazione hanno facoltà di aderire alla procedura utilizzando l'apposito modello trasmesso unitamente alla lettera di convocazione, devono comunque comunicare in tempo utile l'indirizzo di posta elettronica al quale ricevere il link. Nel corso del procedimento si possono alternare sessioni separate (colloquio riservato tra una parte e il Mediatore) e sessioni congiunte (tra tutte le parti e il Mediatore).

5.5 Verbali - La mediazione si conclude con la formazione da parte del Mediatore di processo verbale di conclusione del procedimento. Tale processo verbale, che ha le medesime caratteristiche di cui agli artt. 4.8 e 4.10, viene inviato alle parti presenti per essere sottoscritto dalle stesse e dai loro avvocati assistenti secondo quanto stabilito dall'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2010 e con le modalità riportate nella comunicazione di validazione inviata contestualmente al processo verbale di conclusione del procedimento.

Il verbale viene sottoscritto dalle parti, dagli eventuali avvocati assistenti e dal mediatore in un unico PDF senza apportare alcuna modificazione, correzione e/o integrazione. Le parti riceveranno una comunicazione e.mail contenente il PDF che verrà sottoscritto con firma elettronica qualificata fornita dall'organismo. Il PDF è protetto da una password personale fornita esclusivamente ai presenti dal mediatore durante l'incontro. Nel caso il processo verbale non sia regolarmente sottoscritto il Mediatore dà genericamente atto della mancata sottoscrizione della parte nelle note del processo verbale definitivamente congiunto. Il processo verbale, congiunto in ogni sua parte da Ismed, è trasmesso in copia conforme alle parti che lo richiedano, fermo il disposto dell'art. 7.7.

5.6 Conclusioni - Per quanto non previsto espressamente nel corrente articolo, la procedura di mediazione per via telematica è svolta parimenti a quella in modalità tradizionale nel rispetto del presente Regolamento, del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 150/2023.

Articolo 6 - Riservatezza

6.1 Obbligo di riservatezza - Tutte le dichiarazioni rese e le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della mediazione sono riservate. Il Mediatore, le parti e chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza e non può essere obbligato a riferire notizie e fatti appresi nel corso della mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui: - tutte le parti consentono di derogarvi; - in presenza di diverso obbligo di legge da valutare caso per caso; - esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità di una persona; - esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo. Consulenti, procuratori o accompagnatori autorizzati espressamente dalle parti a presenziare devono sottoscrivere prima dell'incontro apposita dichiarazione.

6.2 Accesso agli atti - Fermo restando quanto indicato all'art. 6.1, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono custoditi, per tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell'Organismo. L'accesso agli atti è esercitabile dalla parte per mezzo di raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec da inviarsi alla sede legale dell'Organismo che provvede al riscontro entro 90 giorni. Non è mai possibile prendere visione della documentazione depositata da una parte alla sola attenzione del mediatore. Le parti che si iscrivono all'Area riservata Ismed hanno la possibilità di accedere direttamente alla cartella telematica dei propri procedimenti.

6.3 Inutilizzabilità delle informazioni e segreto professionale - Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti a altra autorità. Al

Mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

6.4 Conservazione dei dati personali - L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza dei dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite. L'Organismo non può essere considerato responsabile qualora: - le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali; - soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private; - altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web; - le parti registrino con qualsiasi modalità o dispositivo gli incontri di mediazione.

Articolo 7 - Indennità di mediazione

7.1 Le indennità di mediazione - Ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.lgs. 28/2010 ciascuna parte corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Il presente Regolamento indica le ulteriori spese di mediazione dovute per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

Art. 7.2 Spese fisse - Sono spese fisse: 1) le spese di avvio pari a € 40 per le liti di valore sino a € 1.000; € 75 per le liti di valore sino a € 50.000; € 110 per le liti di valore superiore a € 50.000 e indeterminato; 2) le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro pari a € 60 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; € 120 per le liti di valore sino a € 50.000 e per le cause di valore indeterminabile medio; € 170 per le liti di valore superiore a € 50.000 e per le cause di valore indeterminabile alto; 3) le spese di notifica e le spese vive documentate sostenute dall'organismo.

Le spese di avvio e le spese per lo svolgimento del primo incontro sono versate dall'istante al deposito della Domanda di mediazione e dalla parte chiamata al momento dell'adesione; le spese di notifica e le spese vive possono essere corrisposte a conclusione.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, anche nella stessa giornata, non sono dovuti altri importi.

Art. 7.3 Spese variabili - Sono costi variabili le spese previste per le seguenti ipotesi:

- a) **Conciliazione al primo incontro**: sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5 del medesimo Decreto, con una maggiorazione del 10%.
- b) **Conciliazione in incontri successivi al primo**: sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023 detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5 del medesimo Decreto, maggiorate del 25%.
- c) **Incontri successivi al primo conclusi senza conciliazione**: sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A del D.M. 150/2023 detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5.

Ismed per la determinazione dei costi variabili adotta la Tabella A del D.M. 150/2023.

7.2 Riduzioni e maggiorazioni - Gli artt.30 e 31 del D.M. 150/2023 disciplinano le riduzioni e le maggiorazioni di legge.

In particolare:

- Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al precedente articolo, sono ridotte di un quinto.

- In caso di conciliazione in incontri successivi al primo gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

7.3 Importi derogabili - Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. Le spese di mediazione applicate non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.

7.4 Valore della lite e dell'accordo di conciliazione - La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato

dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4 del D.M. 150/2023. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4 del D.M. 150/2023, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

7.5 Onorario del Mediatore - Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 28/2010.

7.6 Spese accessorie - Le indennità di mediazione non comprendono: le spese di notifica determinate nella misura di € 11,70 per ciascuna notificazione; le spese di trasferta del Mediatore e i costi comunque connessi; i compensi dei consulenti; ogni altra spesa documentata richiesta dalle parti e non prevista alla voce Indennità di mediazione.

7.7 Saldo delle indennità e rilascio del Verbale - Le indennità di mediazione di cui agli artt. 7.1 e 7.2 e tutte le ulteriori spettanze di cui all'art. 7.6 sono dovute in solido dalle parti e devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del processo verbale di conclusione del procedimento.

7.8 - Tutti gli importi contenuti nel presente regolamento sono da intendersi I.V.A. esclusa da applicarsi nella misura in vigore al momento del pagamento.

7.9 Patrocinio a spese dello Stato - La parte che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter del D.Lgs. n. 149/2022 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del medesimo Decreto. A pena di inammissibilità la richiesta deve essere sottoposta per iscritto dalla parte ovvero dal suo Avvocato assistente all'Organismo prima dell'avvio della mediazione. La delibera di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato deve essere depositata da parte istante contestualmente alla Domanda di mediazione e da parte convenuta all'atto dell'adesione per parte convenuta.

Articolo 8

Norme finali - Le parti si assumono in via esclusiva ogni onere, obbligo, responsabilità e conseguenza riguardo: - all'interruzione della prescrizione e a ogni decadenza di legge; - all'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione; - all'individuazione della competenza territoriale; - alla non esistenza della medesima procedura presso altri organismi di mediazione; - alle indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nella domanda di mediazione; - all'individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di mediazione, anche in riferimento al litisconsorzio necessario; - all'indicazione dei recapiti delle parti a cui inviare le comunicazioni; - alla determinazione del valore della controversia; - alla forma, alla validità, al contenuto e all'efficacia dell'atto di delega (procura) al proprio rappresentante; - alla scelta di effettuare la mediazione con le modalità indicate nell'art. 5; - alle dichiarazioni in merito a alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato; - a ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al Mediatore dal deposito della domanda di mediazione alla conclusione della procedura.

Le parti esonerano totalmente e senza alcuna eccezione Ismed e il Mediatore incaricato da ogni responsabilità derivante, conseguente o comunque connessa al procedimento di mediazione. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le parti esonerano totalmente e senza alcuna eccezione Ismed e il Mediatore incaricato da ogni responsabilità derivante, conseguente o comunque connessa: - alla rinuncia delle parti all'assistenza dell'Avvocato; - alla forma, alla validità, al contenuto e all'efficacia degli atti di delega (procura) prestati dalle parti ai propri rappresentanti; - alla tempestività delle convocazioni e comunicazioni; - al dovere di riservatezza; - al contenuto della proposta di conciliazione, del verbale di conclusione, dell'accordo; - alla omologabilità e alla trascrivibilità del verbale di conciliazione.

In caso di sospensione o cancellazione di Ismed dal Registro degli organismi di mediazione, i procedimenti di mediazione in corso proseguono d'ufficio e nel rispetto del presente Regolamento, presso l'organismo con il quale Ismed abbia raggiunto un accordo di reciproca collaborazione, di cui all'art. 2.7. In mancanza, l'organismo è scelto di comune accordo dalle parti entro 15 giorni, ovvero dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le regole contenute nel D. Lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 150/2023 e successive integrazioni o modificazioni. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti e l'Organismo sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Organismo.

Allegato TABELLA A - SPESE DI MEDIAZIONE

(articolo 31, comma 1)

VALORE DELLA LITE	Minimi	Massimi
Fino a euro 1.000	80	160
da euro 1.001 a euro 5.000	160	290
da euro 5.001 a euro 10.000	290	440
da euro 10.001 a euro 25.000	440	720
da euro 25.001 a euro 50.000	720	1.200
da euro 50.001 a euro 150.000	1.200	1.500
da euro 150.001 a euro 250.000	1.500	2.500
da euro 250.001 a euro 500.000	2.500	3.900
da euro 500.001 a euro 1.500.000	3.900	4.600
da euro 1.500.001 a euro 2.500.000	4.600	6.500
da euro 2.500.001 a euro 5.000.000	6.500	10.000